

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2199 del 07/05/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Ditta VENTRUCCI METALLI S.r.l. con sede legale e impianto in Comune di Longiano - Via Pio La Torre n. 34. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2279 del 07/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** con sede legale e impianto in Comune di **Longiano - Via Pio La Torre n. 34**. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici.

## IL DIRIGENTE DI ARPAE

### STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

**Vista** l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

**Viste:**

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

**Dato atto** che con D.G.P. n. 233-89779 del 10.06.2013, come modificata con D.G.P. n. 356-119312 del 17.09.2013, con D.P.P. n. 105-37303 del 23.04.2015 e con DET-AMB-2016-4039 del 20.10.2016, è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, l'autorizzazione alla gestione di un impianto di recupero rifiuti metallici della ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.**, avente sede legale e impianto in Comune di **Longiano – Via Pio La Torre n. 34**;

**Vista** la domanda pervenuta in data 19.07.2017, acquisita al PGFC n. 10994 del 19.07.2017, con cui la ditta VENTRUCCI METALLI S.r.l. ha chiesto il rinnovo senza modifiche della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento inerente il rinnovo in oggetto, inviata alla ditta VENTRUCCI METALLI S.r.l., ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., con nota PGFC n. 11364 del 27.07.2017;

**Vista** la nota prot. com.le n. 13859 del 02.11.2017, acquisita al PGFC n. 16097 del 03.11.2017, con cui il Comune di Longiano ha espresso il proprio parere di competenza come di seguito riportato:

*"In riferimento alla Convocazione della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 23 novembre p.v. relativa al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti della ditta Ventrucchi Metalli Srl, sita in Comune di Longiano Via Pio La Torre 34, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui in oggetto, attenendosi alle prescrizioni che i tecnici di Arpae e Azienda USL riterranno di impartire."*

**Vista** l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 23.11.2017 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 17374 del 27.11.2017;

**Vista** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 19.12.2017, PGFC n. 18684/17 e in data 28.02.2018, PGFC n. 3400/18;

**Vista** la nota prot. comunale n. 2131 del 17.02.2018, acquisita al PGFC n. 2771 del 19.02.2018, con cui il Comune di Longiano ha confermato il proprio parere di competenza precedentemente espresso;

**Dato atto** che:

- la Conferenza di Servizi nella seduta del 06.03.2018, ha espresso all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di autorizzazione alla gestione rifiuti, autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e nulla-osta acustico, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel presente atto e nei suoi allegati, fatta salva la ritrasmissione degli allegati 3.1 e 3.2 al modulo di presentazione dell'istanza, corretti secondo le indicazioni

riportate sul verbale della conferenza e fatta salva la presentazione della dichiarazione del T.C.A. relativa all'impatto acustico firmata digitalmente;

- la validità dell'autorizzazione viene limitata a 5 anni, come espressamente richiesto dalla ditta, con nota del 02.03.2018, acquisita al PGFC n. 3536/2018;
- la ditta, con nota ricevuta in data 28.03.2018 ed acquisita al PGFC n. 4980/18, ha inviato la documentazione richiesta in sede di conferenza e che la stessa è risultata conforme a quanto richiesto;

**Richiamati** in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito elencati:

Documentazione pervenuta in data 06.04.2016, PGFC n. 4825/16:

1. Relazione tecnica a firma dell'ing. Brandolini e della ditta;
2. Relazione tecnica impianto fognante nuovo piazzale a firma dell'ing. Brandolini e della ditta;
3. Dichiarazione del tecnico competente in acustica ing. M. Massari;

Documentazione pervenuta in data 08.07.2016, PGFC n. 10233/16:

4. Elaborato grafico Tav. Unica denominata "Planimetrie e Layout attività", scala 1:100, a firma dell'Ing. Brandolini;
5. Procedura di controllo radiometrico a firma dell'E.Q. G. Galassi e della ditta;

Documentazione pervenuta in data 11.01.2017, PGFC n. 357/17:

6. Manuale operativo a firma della ditta in oggetto;

**Visto** inoltre l'**elaborato** di seguito citato:

Documentazione pervenuta in data 28.02.2018, PGFC n. 3400/18:

7. Certificato attestante la conformità al Reg. 333/11, rilasciato da Certiquality in data 01.02.2018 e avente validità fino al 31.01.2021;

**Preso atto** che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

**Visto** il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

**Dato atto** della compatibilità urbanistica, attestata dalla nota inviata dal Comune di Longiano con prot. comunale n. 06180 del 14.05.2016, acquisita al PGFC n. 7333 del 16.05.2016, e implicitamente confermata dal parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione sopra citato espresso dal Comune di Longiano;

**Acquisito** al PGFC n. 6866 del 02.05.2018 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta in oggetto;

**Dato atto** che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs.159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria, rilasciata ai sensi dell'art. 88 comma 1 dello stesso decreto, per la ditta VENTRUCCI METALLI S.r.l., inoltrata in data 05/02/2018 tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con protocollo n. PR\_FCUTG\_Ingresso\_0008254\_20180205, e rilasciata in data 15/03/2018;

**Vista** la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni relative a impianti di gestione rifiuti;

**Vista** la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

**Evidenziato** che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che pertanto sarà necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento agli estremi e alla validità del presente provvedimento;

**Dato atto** che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

**Dato atto** che:

- nella precedente autorizzazione unica era stata ricompresa l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- non sono state richieste modifiche all'autorizzazione di cui al punto precedente, per cui si confermano i contenuti dell'Allegato B già riportato nella DET-AMB-4039 del 20/10/2016;
- il Comune di Longiano con nota del 07.09.2016, acquisita al PGFC n. 13164/2016 aveva rilasciato parere favorevole al rilascio del nulla osta acustico, ai sensi della Legge 447/95;
- il nulla osta acustico era stato ricompreso nella precedente autorizzazione unica;
- non sono state richieste modifiche rispetto alla precedente autorizzazione, per cui viene confermato il nulla osta acustico precedentemente rilasciato;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

**Vista** la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

**Vista** la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31.12.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Ing. Michele Maltoni, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

## DETERMINA

- 1) **di autorizzare** la ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** con sede legale e impianto in **Comune di Longiano – Via Pio La Torre n. 34** alla gestione di un impianto di recupero rifiuti metallici nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate negli **Allegati A e B** al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato A**);
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Allegato B**);
  - nulla osta in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare l'Allegato A e l'Allegato B** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
- 4) **di stabilire** che, nel termine di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata ai sensi della D.G.R. n. 1991/03 venga aggiornata con riferimento agli estremi e alla validità del presente provvedimento. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 190.400,00**;
  - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
    - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
    - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
  - d) nel caso di polizza assicurativa la compagnia assicuratrice dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato

a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza , allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
  - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - h) **il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto 4) comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
- 5) **di precisare** che la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 5** dalla data del presente atto, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste dall'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06;
- 6) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non risulti più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- 7) **di stabilire** che dovrà essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 8) **di stabilire** che dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae ogni **variazione** riguardante la **certificazione attestante la conformità al Regolamento UE n. 333/11**, relativamente ai rottami di ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
- 9) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 10) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 11) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, l'Ing. Michele Maltoni attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 12) **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 889 del 02.07.2012;

- quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
  - quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 333/11;
  - gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 e dal D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
  - gli adempimenti previsti agli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 13) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 14) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna-DSP di Cesena, al Comune di Longiano, ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

**Arch. Roberto Cimatti**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

## GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

L'attività di recupero rifiuti metallici della ditta **VENTRUCCI METALLI S.r.l.** relativamente all'impianto sito in Comune di Longiano – Via Pio La Torre n. 34 è autorizzata **ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	<b>EER</b>	<b>Operazioni autorizzate</b>	<b>Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo</b>	<b>Quantitativo annuo autorizzato</b> (1/1 - 31/12)
<b>A</b>	<b>120101</b> <i>limatura e trucioli di metalli ferrosi</i>	<b>R13-R4</b>	<b>220 t</b>	<b>11.100 t</b>
	<b>120102</b> <i>polveri e particolato di metalli ferrosi</i>			
	<b>120103</b> <i>limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi</i>			
	<b>120104</b> <i>polveri e particolato di metalli non ferrosi</i>			
	<b>150104</b> <i>imballaggi metallici</i>			
	<b>160117</b> <i>metalli ferrosi</i>			
	<b>170402</b> <i>alluminio</i>			
	<b>170403</b> <i>piombo</i>			
	<b>170404</b> <i>zinco</i>			
	<b>170405</b> <i>ferro e acciaio</i>			
	<b>170406</b> <i>stagno</i>			
	<b>170407</b> <i>metalli misti</i>			
	<b>190102</b> <i>materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti</i>			
	<b>191002</b> <i>rifiuti di metalli non ferrosi</i>			
	<b>190118</b> <i>rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117</i>			
	<b>191202</b> <i>metalli ferrosi</i>			
	<b>191203</b> <i>metalli non ferrosi</i>			
	<b>200140</b> <i>metalli</i>			
<b>100299</b> <i>rifiuti non specificati altrimenti</i>				
<b>120199</b> <i>rifiuti non specificati altrimenti</i>				

B	160116	serbatoi per gas liquido	R13-R12	330 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>	3.100 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>
	160117	metalli ferrosi			
	160118	metalli non ferrosi			
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*			
	200140	metalli			
C	160118	metalli non ferrosi	R13	45 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>	800 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>
	160122	componenti non specificati altrimenti			
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*			
	170401	rame, bronzo, ottone			
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*			

3. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
4. i materiali non rientranti nel Reg. (UE) n. 333/11 che derivano dalle operazioni di recupero R4 dovranno soddisfare i requisiti previsti dall'art. 184 ter, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle normative tecniche specifiche vigenti (UNI EN 12861 S Cu 10, ecc.). Le norme UNI di riferimento e tutta la documentazione attestante la conformità alle norme UNI per l'ottenimento di materie prime secondarie dovranno essere conservate in azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
5. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
6. i rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
7. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
8. la **gestione dell'impianto** dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel *Manuale operativo* come integrato dall'elaborato "*Procedura di controllo radiometrico*" (Elaborati 6 e 5 di cui alla premessa narrativa) e nel rispetto della suddivisione del centro negli specifici **settori**, così come individuati nell'elaborato "*Planimetrie e Layout Attività*" (Elaborato 4 di cui alla premessa narrativa);
9. il rifiuto non può sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno;

10. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
11. dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate dal Servizio Territoriale di Arpae, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
12. l'omologa (o scheda) dei rifiuti ritirati con codici a specchio non pericolosi dovrà essere sempre sottoscritta ed archiviata con i rapporti di prova analitici che determinano l'idonea caratterizzazione da parte del produttore dei rifiuti, ai sensi della Decisione 2014/955/UE, in vigore dal 01.06.2015;
13. presso l'impianto deve essere presente un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
14. in relazione all'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello la ditta deve ottemperare a quanto previsto dal comma 2, art. 1 ed dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
15. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
16. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
17. tutti i settori/contenitori in cui vengono stoccati i rifiuti ritirati e prodotti, le MPS e i materiali conformi al Reg. 333/2011 dovranno essere contrassegnati da idonea segnaletica ben visibile per dimensione e collocamento in cui sia indicato il codice EER del rifiuto o, se trattasi di MPS o materiali conformi al Reg. 333/11, l'indicazione del tipo di materiale stoccato;
18. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (*componenti non specificati altrimenti*) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
19. i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R4 dovranno essere mantenuti separati da quelli da sottoporre all'operazione di recupero R12, nonché da quelli per cui si effettua esclusivamente la messa in riserva R13;
20. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
21. nelle aree verdi che delimitano le zone di stoccaggio dei rifiuti è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione. Le stesse dovranno essere adeguatamente delimitate (cordoli, barriere) allo scopo di evitare contaminazioni dovute alla vicinanza con le aree di stoccaggio dei rifiuti;
22. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e la recinzione indicate in planimetria dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta;
23. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;

24. deve essere rispettato quant'altro disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, con particolare riferimento alla parte terza in tema di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
25. l'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i. e nel rispetto del D.Lgs. 49/14 e s.m.i., per quanto applicabili all'impianto in oggetto;
26. alla **cessazione dell'attività** la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
  - dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
  - dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
  - dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati;

## SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### PREMESSE

Allo scarico finale con recapito in fognatura bianca convergono gli scarichi di due impianti di depurazione ai quali afferiscono due distinte aree. La tipologia e il dimensionamento degli impianti di depurazione sono agli atti della scrivente Agenzia. Tutte le acque reflue dell'insediamento sono convogliate ad un unico pozzetto di campionamento.

Lo scarico finale è classificato come **“acque reflue di dilavamento”** e dovrà rispettare i parametri della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per acque superficiali.

### PRESCRIZIONI

1. il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;
2. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
3. gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema acustico - visivo che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli;
4. gli impianti di disoleazione dovranno essere provvisti di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
5. la ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione in continuo e dell'impianto di prima pioggia dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
6. eventuali malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa;
7. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione/sedimentazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – *Parte Quarta*. La ditta, qualora non ne fosse in possesso, dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato, ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
8. **con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico ed inviare ad Arpa il Certificato analitico di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento meteorico per almeno i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali.** I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**